

CAMERA DEI DEPUTATI N. 687-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDORO, COLUCCI, GIOVANARDI

Presentata il 28 ottobre 1976

Norme in materia di programmazione portuale

(Già articoli 1, 2 e 3 della proposta n. 687 «Disciplina delle gestioni portuali» stralciati dall'Assemblea, nella seduta del 28 novembre 1978).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'attuazione della politica portuale marittima compete al Ministero della marina mercantile nel quadro della programmazione economica nazionale.

ART. 2.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il Comitato nazionale dei porti.

Esso è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è costituito come segue:

1 rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: bilancio e programmazione economica, marina mercantile, trasporti, industria, commercio e artigianato;

1 rappresentante per ciascuna azienda dei porti marittimi, di cui al successivo articolo 4;

1 rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale;

3 rappresentanti degli utenti portuali designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

2 esperti in materia di economia dei trasporti prescelti dal Ministro della marina mercantile;

1 rappresentante per ciascun consiglio regionale.

ART. 3.

Il Comitato nazionale dei porti ha i seguenti compiti:

a) elaborare il Piano nazionale dei porti, nel quadro della programmazione economica nazionale, che verrà trasmesso dal Ministro della marina mercantile con le proprie osservazioni al Comitato dei ministri per la programmazione economica ed al Parlamento per l'approvazione;

b) formulare proposte relative alla costruzione ed al miglioramento di linee di comunicazione non marittime connesse con lo sviluppo dei porti nel quadro del piano nazionale dei porti;

c) esaminare ed esprimere parere su ogni altra questione relativa alla politica generale dei porti;

d) formulare proposte sul riparto dei contributi di cui al successivo articolo 20, lettera a);

e) esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi delle aziende dei porti marittimi.

Il Comitato nazionale dei porti si avvale di una segreteria, la quale provvede agli adempimenti preparatori, ad acquisire, conservare ed elaborare i dati attinenti all'attività di competenza del Comitato stesso, a mantenere i necessari rapporti di relazione con i soggetti pubblici e privati anche in campo internazionale e svolgere ogni altro compito che sia ad esso affidato.

Alla segreteria del Comitato nazionale dei porti è preposto un dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile.